

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Ginnasio Statale "E.Q. Visconti"

Piazza del Collegio Romano, 4 00186 ROMA - Distretto 9 - C.F. 80240330581

☎ Centralino tel/fax 06_6792425-

rmpc080007@istruzione.it

AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 23/ ds/2011-2012

Per opportuna conoscenza e a seguito della circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, si fornisce la sintesi della norma che disciplina la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado (Artt. 2 e 14 del DPR 122/2009). Tale disposizione prevede che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Nel caso degli indirizzi attivi in questo liceo, si comunica di seguito l'ammontare annuo del curricolo e la corrispondente percentuale pari ai tre quarti del monte ore considerato come limite minimo per considerare valido l'anno scolastico dello studente:

Classi	Curricolo riformato		Triennio E (indir. classico con lingua straniera)		Triennio BCDF (indir. class. con lingua stran. e st. dell'arte)		Triennio A (indir. class. con lingua stran. e P.N.I.)	
	monte orario	75%	monte orario	75%	monte orario	75%	monte orario	75%
IV	891	668						
V	891	668						
I			1023	767	1056	792	1089	816
II			1023	767	1056	792	1056	792
III			1056	792	1056	792	1056	792

Nel controllo della frequenza, i docenti coordinatori di classe dovranno quindi fare riferimento a tale schema per verificare la sussistenza o meno del requisito previsto dalla norma per ciascuno alunno.

La norma prevede anche la possibilità di deroghe come di seguito si riporta:

"L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

Il Collegio dei docenti nella seduta del 15 settembre 2011 ha deliberato di considerare validi ai fini della possibile deroga al limite minimo di presenza degli studenti i seguenti motivi:

- 1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- 2) terapie e/o cure programmate;**
- 3) donazioni di sangue;**
- 4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- 5) partecipazione ad attività organizzate da Enti o Istituzioni riconosciuti dallo Stato (Conservatorio, Teatro dell'Opera, Accademia di Danza...) cui l'alunno sia iscritto o Agenzie formative riconosciute come Enti certificatori**
- 6) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech

Roma, 26 settembre 2011